

 Italia	MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA	AS-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.00
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 1 di 10		

## INDICE

1. **Scopo e campo di applicazione**
2. **Termini e definizioni**
3. **Responsabilità**
4. **Distribuzione**
5. **Modalità di svolgimento dei controlli**
6. **Certificato finale e rapporto di verifica periodica / straordinaria**
7. **Registro degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza**
8. **Modalità di riferimento alla conformità al DPR 162/99 – uso del marchio**
9. **Sospensione del certificato**
10. **Ritiro/annullamento del certificato**
11. **Registrazione dei reclami**
12. **Modifiche all'ascensore od al componente di sicurezza certificato**
13. **Modifiche alle regole del sistema di certificazione**
14. **Riservatezza**
15. **Ricorsi**
16. **Scadenze (mese di agosto)**
17. **Tariffario**
18. **Fatturazione**

00	23/02/06	Prima emissione		
N° DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	VERIFICA FIRMA DI DC	APPROVAZIONE FIRMA DI AD

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 2 di 10</p>		

## 1. Scopo e campo di applicazione

Questa sezione definisce il regolamento adottato da TÜV Italia per la verifica e la certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza in accordo a:

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 intitolato "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio",

Più precisamente le attività cui si applica questo regolamento sono:

- tutte le procedure di valutazione della conformità e le verifiche di cui agli articoli 6 (tutti gli allegati citati), 13, 14 del DPR 162/99,

Le principali normative applicabili come riferimento per gli ascensori e relativi componenti di sicurezza sono:

- la norma UNI EN 81-1 del novembre 2005, intitolata "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Parte 1: Ascensori elettrici";
- la norma UNI EN 81-2 del novembre 2005, intitolata "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Parte 2: Ascensori idraulici";
- la norma EN 81-28 del maggio 2004, intitolata "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci – Parte 28: allarmi a distanza per ascensori e montacarichi";
- la norma EN 81-72 del febbraio 2004, intitolata "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Applicazioni particolari per ascensori e montacarichi - Parte 72: ascensori antincendio";
- EN 81-80 del maggio 2004, intitolata "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per il trasporto di persone e merci";
- UNI EN 12015 del aprile 2005, intitolata "Compatibilità elettromagnetica – Norma per la famiglia di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili - Emissione";
- UNI EN 12016 del aprile 2005, intitolata "Compatibilità elettromagnetica – Norma per la famiglia di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili – Immunità";

Si precisa che TÜV Italia, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica e certificazione, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e relativi componenti di sicurezza;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza, (TÜV Italia fa eccezione a tale principio solo nei casi espressamente indicati nel DPR 162 del 30 aprile 1999);
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza.

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 3 di 10</p>		

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di ascensori e relativi componenti di sicurezza già certificati.

Si segnala inoltre che, nel caso le attività di certificazione degli ascensori, dei componenti di sicurezza comportino la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione del cliente secondo le norme della famiglia ISO 9000, oltre il presente regolamento si applica il regolamento (CSQ-06) dell'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia, nella versione valida al momento della stipulazione del contratto.

## 2. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da TÜV Italia nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi:

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 intitolato "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- Norma UNI EN ISO 9000 del dicembre 2000 intitolata "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia";
- Norma UNI CEI EN 45020 del dicembre 1998 intitolata "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale".

## 3. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di TÜV Italia (fabbricante / installatore / manutentore / amministratore / proprietario / legale rappresentante / ecc., a seconda delle situazioni) e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza.

TÜV Italia ha facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori o altri organismi notificati) l'esecuzione di parti delle attività descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

In particolare le attività di certificazione dei sistemi qualità secondo le norme della famiglia ISO 9000 vengono svolte dall'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia e accreditato in accordo alla norma UNI CEI EN 45012 dall'organismo di accreditamento italiano (SINCERT) per la certificazione dei sistemi qualità ISO 9000 nel settore degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza (settore EA 18).

Si segnala che, nel caso le attività di certificazione degli ascensori e dei componenti di sicurezza comportino la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione del cliente secondo le norme della famiglia ISO 9000, occorre tenere presenti, oltre le responsabilità descritte nel presente regolamento, anche quelle indicate nel regolamento (CSQ-06) del

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 4 di 10</p>		

suddetto organismo di certificazione dei sistemi qualità, nella versione valida al momento della stipulazione del contratto.

#### 4. Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito Internet [www.tuv.it](http://www.tuv.it).  
In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto col TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.  
Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto col TÜV Italia vengono informati dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del direttore operativo del TÜV Italia.

NB: quanto sopra specificato si applica anche per il già citato regolamento delle attività di certificazione dei sistemi qualità ISO 9000 (CSQ-06).

#### 5. Modalità di svolgimento dei controlli

I servizi di verifica in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 ed alla circolare 14 aprile 1997 n° 157296 del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, sono forniti da TÜV Italia nei termini ed alle condizioni precisate nel documento "Condizioni di erogazione del servizio di verifica degli impianti elevatori", che il cliente intenzionato a concludere il contratto accetta con l'invio a TÜV Italia dell'ordine (incarico di verifica).  
L'ordine si intende formalmente accettato solo con la successiva emissione della conferma d'ordine da parte di TÜV Italia, che chiude ufficialmente la fase contrattuale.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 ed alle norme di riferimento richiamate al punto 1.

In ogni caso, i controlli in campo e/o in laboratorio sono preceduti da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile.

Inoltre, in alcuni casi, il citato DPR n° 162/99 prevede la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione del cliente in accordo alle prescrizioni riportate nel DPR stesso.

Però, può accadere che l'organizzazione cliente richieda che la certificazione del proprio sistema qualità faccia riferimento anche alle norme ISO 9000, anziché solo alle prescrizioni del citato DPR n° 162/99.

In tale caso, la certificazione del sistema qualità viene rilasciata a fronte delle norme ISO 9000 dall'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia; sono tuttavia necessari dei controlli integrativi svolti direttamente dall'organismo notificato TÜV Italia in accordo ai particolari requisiti specifici del citato DPR n° 162/99.

Si precisa comunque che sono anche consentite certificazioni di sistema qualità a fronte delle norme ISO 9000 non rilasciate dall'organismo di certificazione dei sistemi qualità interno a TÜV Italia, ma da altri organismi di certificazione dei sistemi qualità, purché:

- il certificato sia pertinente al caso considerato;
- l'organismo che ha emesso il certificato sia accreditato dal SINCERT (e/o da equivalente ente di accreditamento nazionale o internazionale) per la certificazione dei sistemi qualità ISO 9000 nel settore degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza (settore EA 18);
- sia resa disponibile copia dell'attestato di accreditamento in corso di validità;

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 5 di 10</p>		

- sia resa disponibile copia del certificato di sistema qualità ISO 9000 e dei relativi rapporti degli ultimi tre anni emessi dall'organismo certificante (nel caso il certificato di sistema qualità sia stato emesso da meno di tre anni, ovviamente devono essere resi disponibili solo i rapporti già esistenti);
- tutta la suddetta documentazione sia verificata con esito favorevole dal TÜV Italia;
- TÜV Italia esegua direttamente, con esito favorevole, i controlli integrativi in accordo ai particolari requisiti specifici del citato DPR n° 162/99;
- vengano infine eseguite, con esito favorevole, altre eventuali indagini stabilite da TÜV Italia in funzione della situazione specifica.

In ogni caso, le modalità particolari adottate da TÜV Italia per l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli previste nel DPR n° 162/99 - ove ritenuto necessario a giudizio di TÜV Italia – in apposite procedure operative (documenti PAS 01, PAS 02, PAS 03, PAS 04, PAS 05); tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TÜV Italia incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi.

Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da TÜV Italia, nel caso sussista un conflitto di interessi.

## **6. Certificato finale e rapporto di verifica periodica / straordinaria**

### a) Certificato finale

Il certificato finale viene emesso da TÜV Italia su apposita modulistica dopo esito positivo dei controlli di cui all'art. 6 del citato DPR 162/99.

Il certificato viene emesso nell'arco di 20 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

Esso è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità eventualmente previste nel citato DPR 162/99 (ascensori e relativi componenti di sicurezza).

### b) Rapporto di verifica periodica / straordinaria

Tale rapporto viene emesso da TÜV Italia su apposita modulistica dopo esito positivo dei controlli di cui agli art. 13 o 14 del citato DPR 162/99.

## **7. Registro degli ascensori e relativi componenti di sicurezza**

Una volta emesso il certificato finale o il rapporto di verifica periodica / straordinaria (vedere precedente par. 6), TÜV Italia aggiorna il proprio "registro degli ascensori e relativi componenti di sicurezza".

Detto registro è articolato in quattro sezioni:

- sezione dedicata ai componenti di sicurezza certificati in accordo all'art. 6 del citato DPR 162/99;
- sezione dedicata agli ascensori certificati in accordo all'art. 6 del citato DPR 162/99;
- sezione dedicata agli ascensori verificati in accordo agli artt. 13 e 14 del citato DPR 162/99 ;

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 6 di 10</p>		

Il registro riporta almeno le seguenti informazioni, secondo quanto appropriato in funzione della specifica sezione:

- l'identificazione dell'ascensore, del componente di sicurezza;
- il fabbricante / installatore / proprietario;
- il luogo di fabbricazione / installazione;
- il tipo di controllo cui l'ascensore è stato sottoposto;
- la data di emissione del certificato / rapporto.

La sottoscrizione del contratto di verifica / certificazione costituisce per TÜV Italia l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati sopra riportati (salvo che il cliente ne faccia esplicito divieto a TÜV Italia con apposita comunicazione scritta).

Il registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati / rapporti, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti.

#### **8. Modalità di riferimento alla conformità al DPR 162/99 - uso del marchio**

Qualora il cliente desideri pubblicizzare la conformità dell'ascensore o del componente al DPR 162/99, può adottare le modalità descritte nei seguenti capoversi (a), (b).

Se il cliente intende adottare modalità di riferimento alla conformità al DPR 162 diverse da quelle esposte nei capoversi (a), (b), il cliente deve contattare TÜV Italia per riceverne lo specifico benestare.

##### a) Controlli di cui all'art. 6 del DPR 162/99

Nel caso dei controlli di cui all'art. 6 del citato DPR 162, una volta ottenuto il certificato e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può far riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato ascensore o componente e non altri prodotti e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema), ove non applicabile.

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando:

- copie integrali del certificato TÜV Italia e/o;
- riproduzioni del marchio TÜV Italia e/o
- numero di identificazione del TÜV Italia, purché in accordo alle prescrizioni seguenti.

Per quanto concerne il certificato TÜV Italia, sono ammesse solo copie integrali del certificato (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

Per quanto concerne il marchio TÜV Italia, esso è riportato nella figura A, che rappresenta solo un facsimile; i marchi utilizzabili in realtà sono forniti ai clienti – su loro richiesta – per

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2ª Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 7 di 10</p>		

esempio, in particolare, sotto forma di adesivo da applicare all'ascensore o componente certificato.



Figura A  
(FACSIMILE marchio TÜV Italia)

Per quanto concerne il numero di identificazione del TÜV Italia, esso deve essere apposto a lato della marcatura di conformità europea CE (ad esempio sulla targa da applicare all'ascensore).

Nel caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere par. 9 e 10), il cliente deve cessare di fare qualsiasi tipo di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenisse, TÜV Italia si riserva di adire le vie legali.

**b) Controlli di cui agli art. 13 / 14 del DPR 162/99**

Nel caso dei controlli di cui agli art. 13, 14 del citato DPR 162, in caso di esito positivo il cliente può far riferimento alla conformità al DPR 162 applicando all'impianto verificato il marchio riportato nella figura B, che rappresenta solo un facsimile; i marchi utilizzabili in realtà sono forniti ai clienti – su loro richiesta – per esempio, in particolare, sotto forma di adesivo da applicare all'impianto conforme.



Figura B  
(FACSIMILE marchio TÜV Italia)

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 8 di 10</p>		

### 9. Sospensione del certificato

TÜV Italia – per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente – ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo definito, la validità del certificato già concesso.

In tali casi, il cliente perde – per il periodo di tempo considerato – il diritto di fare riferimento al certificato secondo le modalità descritte al par.8.

In particolare la sospensione del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- la eventuale sorveglianza periodica prevista dal citato DPR 162/99 ha esito negativo;
- il cliente fa riferimento al certificato in modo difforme dalle regole prescritte (vedere par. 8);
- il cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese (vedere par. 11);
- il cliente modifica in modo rilevante l'ascensore, il componente di sicurezza senza informare TÜV Italia (vedere par. 12);
- il cliente non è in regola coi pagamenti relativi alle attività già effettuate.

In caso di sospensione del certificato, TÜV Italia ne dà notifica ufficiale al cliente, comunicando anche le condizioni che il cliente stesso deve soddisfare – entro uno specificato periodo di tempo – affinché il certificato riacquisti piena validità e non venga definitivamente annullato.

TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Qualora il cliente, successivamente alla sospensione del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

Se il cliente soddisfa le condizioni stabilite da TÜV Italia, TÜV Italia revoca la sospensione del certificato, dandone immediatamente notizia ufficiale al cliente; in caso contrario TÜV Italia provvede al ritiro del certificato (vedere par.10).

Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione.

### 10. Ritiro / annullamento del certificato

TÜV Italia – per motivi di notevole gravità a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente – ha facoltà di annullare la validità del certificato già concesso, il che comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione rilasciata al cliente di far riferimento ad esso nei modi descritti al par. 8.

In particolare il ritiro / annullamento del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- il cliente non ottempera alle condizioni poste da TÜV Italia per la revoca della sospensione del certificato;
- TÜV Italia modifica le regole del sistema di certificazione e il cliente non può o non vuole conformarsi ai nuovi requisiti.

L'annullamento del certificato viene senz'altro attuato quando sia il cliente stesso a farne formale richiesta a TÜV Italia.

Il ritiro / annullamento del certificato deve, in tutti i casi, essere notificato in modo ufficiale al cliente e TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Qualora il cliente, successivamente al ritiro / annullamento del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

### 11. Registrazione dei reclami

Il cliente deve provvedere a quanto segue:

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 9 di 10</p>		

- registrare eventuali reclami ricevuti dai propri clienti concernenti l'ascensore o il componente oggetto del certificato;
- eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazione;
- adottare se necessario azioni correttive e tenerne registrazione.

Dette registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori di TÜV Italia.

## 12. Modifiche all'ascensore od al componente di sicurezza certificato

Il cliente deve informare preventivamente TÜV Italia di qualsiasi modifica sostanziale intenda apportare all'ascensore od al componente di sicurezza certificato; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, il suo progetto o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme al certificato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di TÜV Italia.

In tali situazioni, TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi, eventualmente accompagnati da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.

In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché TÜV Italia non gli abbia notificato il proprio consenso.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere par. 9).

Naturalmente può accadere che sia lo stesso cliente che, al verificarsi di una o più delle situazioni descritte al primo capoverso, richieda a TÜV Italia una revisione del proprio certificato.

Anche in questa situazione TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi o di avviare un iter di certificazione ex-novo.

## 13. Modifiche alle regole del sistema di certificazione

TÜV Italia ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento.

In tal caso, però, TÜV Italia consente ai clienti che possiedono un certificato di presentare osservazioni alle modifiche proposte.

TÜV Italia, una volta decise le modifiche da apportare, specifica la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste ai clienti, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi.

Qualora il cliente non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TÜV Italia procede al ritiro / annullamento del certificato (vedere par. 10).

## 14. Riservatezza

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica e certificazione degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale del TÜV Italia coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio TÜV Italia e per gli ispettori.

 <p>Italia</p>	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI E RELATIVI COMPONENTI DI SICUREZZA</p>	<p>AS-05</p>	<p>2<sup>a</sup> Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
<p><b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b></p>		<p>Pag. 10 di 10</p>		

### 15. Ricorsi

Il cliente che utilizza i servizi di verifica e certificazione del TÜV Italia ha facoltà di presentare reclami scritti nei confronti delle decisioni adottate da TÜV Italia, affinché esse vengano riesaminate.

Tali reclami vengono registrati dal TÜV Italia ed esaminati dal direttore della certificazione, che è tenuto a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta al ricorrente entro un mese dal ricevimento del reclamo.

Qualora il ricorrente si dichiari ancora insoddisfatto, può rivolgere un appello scritto all'amministratore delegato del TÜV Italia.

L'amministratore delegato è anch'esso tenuto a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dall'appello.

TÜV Italia conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed agli appelli.

### 16. Scadenze (mese di agosto)

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti del TÜV Italia sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto o lo includano, essi sono da intendersi automaticamente prolungati di un ulteriore mese.

### 17. Tariffario

Le tariffe del TÜV Italia relative alla verifica e certificazione degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard del TÜV Italia.

Nel caso più generale le voci del tariffario sono:

- cifra forfettaria per la verifica e certificazione (diversificata in funzione del tipo di attività);
- cifra forfettaria per la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione secondo le norme della famiglia ISO 9000, nel caso tale certificazione sia richiesta ai fini della verifica e certificazione dell'ascensore o componente;
- rimborso chilometrico;
- rimborso spese vive;
- extra ad esempio in caso di ripetizione parziale di controlli per cause non imputabili a TÜV Italia.

### 18. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di controllo programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo del controllo;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.